

## **DIRCOOP**

### **Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi**

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti - numero 1112

## **Nota informativa per i potenziali aderenti**

(approvata dal C.d.A. del 18 marzo 2020 ed in vigore dal 1 luglio 2020)

**Il Fondo è in liquidazione dal 14 Aprile 2021**

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sulla gestione delle risorse
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa, redatta dal Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.

Il Fondo pensione dirigenti cooperativi si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

## INDICE

<b>SCHEMA SINTETICA</b>	pag. 3
<b>CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE</b>	pag. 5
<b>Informazioni generali</b>	
- perché una pensione complementare	
- lo scopo del Fondo pensione dirigenti cooperativi	
- come si costruisce la pensione complementare	
- la struttura di governo del Fondo	
<b>Quanto e come si versa</b>	pag. 5
- Il TFR	
<b>INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE</b>	pag. 6
<b>L'investimento</b>	
- La gestione assicurativa delle risorse	
- I costi della gestione assicurativa delle risorse	
<b>Le prestazioni pensionistiche</b>	
- la pensione complementare	
- la prestazione in capitale	
- cosa succede in caso di decesso	
<b>In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento</b>	pag.8
- le anticipazioni	
- il riscatto della posizione maturata	
<b>Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare</b>	pag.8
<b>Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni erogate dal Fondo</b>	pag.8
<b>I costi connessi alla partecipazione</b>	pag.9
- i costi nella fase di accumulo	
- i costi nella fase di erogazione	
<b>Il regime fiscale</b>	pag. 9
- i contributi	
- i rendimenti	
- le prestazioni	
<b>Altre informazioni</b>	pag. 10
- l'iscrizione	
- la valorizzazione dell'investimento	
- la comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti	
- il Fondo di Garanzia presso l'INPS	
- reclami e modalità di risoluzione delle controversie	
<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE</b>	pag.12

## SCHEMA SINTETICA

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche del Fondo pensione dirigenti cooperativi, rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'iscrizione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione.

### Presentazione del Fondo pensione dirigenti cooperativi

#### Elementi di identificazione

Il Fondo pensione dirigenti cooperativi è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il Fondo è iscritto all'albo tenuto dalla Covip con il n. 1112 ed è stato istituito in data 28 aprile 1988, in virtù dell'accordo stipulato dalla Lega Regionale delle Cooperative e Mutue dell'Emilia-Romagna, le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL ed il Coordinamento Sindacale Unitario dei dirigenti di impresa cooperativa CGIL-CISL-UIL.

#### Destinatari

I destinatari delle prestazioni del Fondo sono i dirigenti ai quali viene applicata la disciplina previdenziale complementare stabilita a livello collettivo per i dirigenti di imprese cooperative - CCNL dirigenti cooperative stipulato fra la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane e CGIL, CISL, UIL, Coordinamento Nazionale CGIL-CISL-UIL dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative -.

#### Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il Fondo pensione dirigenti cooperativi è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione con personalità giuridica riconosciuta, senza finalità di lucro e operante in regime di contribuzione definita.

#### La partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'iscrizione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

#### Documentazione a disposizione dell'iscritto

La Nota informativa, lo Statuto e tutta l'ulteriore documentazione relativa alla normativa del Fondo sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del Fondo, presso la sede del Fondo e presso i datori di lavoro.

Con le stesse modalità, sono pertanto resi disponibili: il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale, compresa la modulistica, utile all'iscritto.

Può essere richiesta al Fondo la spedizione dei suddetti documenti.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra il Fondo e l'iscritto sono contenute nello Statuto, del quale raccomandiamo pertanto la lettura.

#### Recapiti utili

Sito web del Fondo: [www.fondopensionedircoop.it](http://www.fondopensionedircoop.it) E-mail: [dircoop@fondopensionedircoop.it](mailto:dircoop@fondopensionedircoop.it)

Telefono: 051/509779 Fax: 051/509780 - Sede Legale: Viale Aldo Moro 16 – 40127 Bologna

### **Contribuzione**

Il CCNL dirigenti cooperativi, **a far data dal 1 gennaio 2009**, prevede che il trattamento pensionistico complementare, di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni, venga garantito dai sottoriportati contributi da calcolarsi in percentuale sulla retribuzione lorda annua dell'iscritto presa a riferimento per il calcolo del TFR.

### **Contributi CCNL**

<i>Massimale retributivo</i>	<i>Datore di lavoro</i>	<i>Dirigente</i>	<i>Totale</i>	<i>TFR</i>
<b>Fino a € 100.000,00</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>	

### **Previsione contrattuale relativa al TFR**

I dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28.04.1993, possono:

- non conferire al Fondo il TFR;
- conferire il 50% o il 100% del TFR maturato nell'anno.

I dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo il 28.04.1993, che non siano di prima occupazione successiva a tale data, oltre alla quota del TFR maturato nell'anno per un importo pari al 50%, possono conferire al Fondo il 100% del TFR maturato nell'anno.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.lgs. 124/93 è prevista l'integrale destinazione al Fondo degli accantonamenti annuali di TFR.

Dal 1 Luglio 2007 il Fondo riceve i contributi relativi al TFR maturando, conferito con modalità esplicite o con modalità tacite, sulla base dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

I contratti o i regolamenti aziendali possono prevedere contribuzioni aggiuntive a carico del datore di lavoro e/o dell'iscritto che dovranno essere versate al Fondo, in costanza di rapporto di lavoro, per il tramite del datore di lavoro.

### **Contributi volontari**

L'iscritto e il datore di lavoro possono effettuare versamenti aggiuntivi volontari, anche una tantum.

L'iscritto può alimentare la propria posizione previdenziale con contributi volontari aggiuntivi a quelli contrattualmente previsti oppure proseguire volontariamente nei seguenti casi:

- sospensione del rapporto di lavoro
- aspettativa non retribuita
- cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento con almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare
- perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

L'iscritto verserà direttamente i contributi al Fondo utilizzando l'apposita modulistica.

### **Versamento dei contributi**

I versamenti dei contributi al Fondo sono effettuati annualmente.

## CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

### Informazioni generali

#### Perché una pensione complementare

Il dirigente dotandosi di un piano di previdenza complementare, ha l'opportunità di incrementare il livello della futura pensione.

Lo Stato favorisce la scelta dell'iscrizione ad una forma pensionistica complementare, definendo vantaggi fiscali per le somme ad essa destinate.

#### Lo scopo del Fondo pensione dirigenti cooperativi

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

#### Come si costruisce la pensione complementare

Con il primo versamento dei contributi si costituisce la posizione individuale dell'iscritto, che durante tutta la cosiddetta "**fase di accumulo**" – cioè il periodo che intercorre dal primo versamento al momento del pensionamento – è alimentata dagli ulteriori versamenti e dai relativi rendimenti.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella cosiddetta "**fase di erogazione**" per il resto della vita dell'iscritto. La posizione individuale è la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni di cui ha diritto l'iscritto anche prima del pensionamento.

Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella  
**Parte III dello Statuto**

#### La struttura di governo del Fondo

L'iscritto ha l'opportunità di partecipare alla vita del Fondo, eleggendo i componenti dell'Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli iscritti.

Gli organi di amministrazione e di controllo del Fondo (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci) sono caratterizzati da una composizione "paritetica", vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei dirigenti e di rappresentanti dei datori di lavoro.

Le regole di composizione degli organi e le funzioni loro attribuite sono contenute nella  
**Parte IV dello Statuto**

### Quanto e come si versa

Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento dei contributi a carico dell'iscritto, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

Le misure minime della contribuzione sono quelle definite dal C.C.N.L. Dirigenti Cooperativi.

#### Il TFR

Il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà:  $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$ ).

La scelta di destinare il TFR alla costruzione della pensione complementare, determinerà il versamento diretto al Fondo e non l'accantonamento presso l'azienda.

La rivalutazione del TFR versato al Fondo, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento della gestione assicurativa.

La scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare non è reversibile.

Nel caso di conferimento alla previdenza complementare, non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza come, ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, acquisto della prima casa per sé o per i figli o interventi di ristrutturazione sulla prima casa.

## INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE RISORSE

### L'investimento

#### La gestione assicurativa delle risorse

Il Fondo adotta una gestione monocomparto assicurativa (ramo I di cui all'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 209/2005) le cui condizioni sono definite da una convenzione assicurativa sottoscritta dal Fondo con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni.

All'interno della polizza collettiva sulla vita, per ciascun iscritto viene costituita una posizione assicurativa individuale nella quale confluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare.

La rivalutazione dei contributi e del capitale maturato avviene annualmente ogni 1° gennaio in funzione del rendimento della gestione speciale "Vitattiva" (vedi "I costi della gestione assicurativa").

Le condizioni contrattuali garantiscono la conservazione del capitale al verificarsi degli eventi previdenziali previsti dalla Convenzione (pensionamento, decesso, riscatto per invalidità permanente superiore a due terzi).

Il profilo di rischio della gestione assicurativa è basso.

Ulteriori informazioni, compreso l'andamento storico negli anni dei tassi di rivalutazione delle posizioni al lordo dell'imposta sostitutiva, sono presenti sul sito web del Fondo.

I coefficienti di conversione del capitale maturato in rendita saranno quelli tempo per tempo vigenti.

#### I costi della gestione assicurativa delle risorse

I costi di gestione, applicati dalla Compagnia di Assicurazione nella fase di accumulo, dal 1° luglio 2020 sono i seguenti:

- caricamento esplicito pari allo 0,50%, trattenuto a tantum su tutti i versamenti (premi);
- nessun caricamento per il caso di trasferimento verso il Fondo di importi maturati presso altre forme pensionistiche complementari;
- commissione di gestione annua: pari allo 0,55% sui rendimenti, trattenuto dalla Compagnia di Assicurazione in sede di rivalutazione della posizione individuale (NB: tale commissione diverrà pari a 0,65% successivamente al 1° gennaio 2021);
- spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: pari 3,00 euro per ogni rata di rendita erogata.

### Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui si maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che il dirigente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni, in forma di rendita o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Se il dirigente ha cessato l'attività lavorativa e ha maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Qualora invece il dirigente abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente capoverso con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell'erogazione della RITA il dirigente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui il dirigente non utilizzi l'intera posizione individuale a titolo di RITA, ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.

Se il dirigente ha richiesto la RITA, il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Il dirigente può scegliere se impegnare a titolo di RITA l'intero montante maturato sulla propria posizione individuale oppure una porzione dello stesso.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento, mensile o trimestrale, viene mantenuta in gestione dal Fondo al fine di beneficiare dei rendimenti.

Le rate erogate saranno ricalcolate di volta in volta e terranno conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

L'iscritto al Fondo che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento della fruizione delle prestazioni pensionistiche, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

In casi particolari l'iscritto, che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, può anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.

I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella <b>Parte III dello Statuto</b>
--

### **La pensione complementare**

Dal momento del pensionamento e per tutta la vita all'iscritto verrà erogata periodicamente, dalla Compagnia di Assicurazione, una pensione complementare ("rendita"). L'entità della rendita sarà calcolata in base al capitale accumulato e all'età dell'iscritto. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei "coefficienti" di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e l'età del pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può richiedere una delle seguenti forme di rendita:

1. rendita vitalizia rivalutabile, erogabile fino a quando sarà in vita l'iscritto;
2. rendita annua vitalizia rivalutabile, erogabile fino a quando sarà in vita l'iscritto e, dopo il suo decesso, una rendita annua vitalizia di importo pari ad una prefissata percentuale della precedente, erogabile se e fino a quando sarà in vita un secondo beneficiario esplicitamente individuato dall'iscritto al momento dell'esercizio dell'opzione;
3. rendita annua vitalizia certa rivalutabile ed erogabile fino a quando sarà in vita l'iscritto; qualora nel periodo prescelto - i primi 5, 10 o 15 anni - dovesse avvenire il decesso dell'iscritto, per il restante periodo di tempo, la rendita verrà erogata al beneficiario designato o agli eredi dell'iscritto;
4. rendita con controassicurazione, in caso di decesso dell'iscritto verrà restituito il montante residuo al beneficiario designato o agli eredi dell'iscritto.

### **La prestazione in capitale**

Al momento del pensionamento, l'iscritto potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Ovviamente la disponibilità immediata di una somma di denaro (capitale) determinerà un importo più basso della pensione complementare (rendita).

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è sempre possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

### **Cosa succede in caso di decesso**

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale maturata presso il Fondo sarà riscattata dai beneficiari espressamente indicati dall'iscritto siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi.

In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

## In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento

In generale la “fase di accumulo” si conclude di norma al momento del pensionamento dell’iscritto, quando inizierà la “fase di erogazione”, cioè il pagamento della rendita.

### Anticipazioni

L’iscritto ha la facoltà di richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati alla data della richiesta.

Requisiti	Causale	Percentuale
<b>In qualsiasi momento</b>	-spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative all’ iscritto, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche)	<b>75</b> della posizione maturata
<b>Dopo 8 anni di iscrizione</b>	-spese per acquisto prima casa; -spese per acquisto prima casa figli; -spese per ristrutturazione propria prima casa; -spese per ristrutturazione prima casa figli;	<b>75</b> della posizione maturata
<b>Dopo 8 anni di iscrizione</b>	-per ulteriori esigenze dell’iscritto	<b>30</b> della posizione maturata

La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce il capitale disponibile.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il **75%** della posizione. Si sottolinea che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell’iscritto ed in qualsiasi momento.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel **Documento sulle anticipazioni**.

### Il riscatto della posizione maturata

In caso di cambio di attività che comporti il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo, l’iscritto può **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che mancano al raggiungimento della pensione.

Il **riscatto totale** della posizione comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III** dello **Statuto**.

### Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

L’iscritto, può trasferire la posizione individuale maturata presso il Fondo ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di particolari eventi che interessino la situazione lavorativa dell’iscritto.

Il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare, senza alcuna soluzione di continuità. L’operazione non è soggetta a tassazione.

In caso di trasferimento volontario, il contributo a carico del datore di lavoro, per previsione contrattuale, non è disponibile.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella **Parte III** dello **Statuto**.

### Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni erogate dal Fondo

L’articolo 11, comma 10, del Decreto Legislativo n. 252/2005 conferma espressamente, in primo luogo, l’intangibilità delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso i fondi, ivi compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del T.F.R..

In tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio del Fondo e non sono, in generale, disponibili da parte dell’iscritto né assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per iniziativa dell’iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo.

Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale o in rendita, e le anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base, mentre i crediti



relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun vincolo al riguardo.

Alla singole rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni pensionistiche complementari.

### **I costi connessi alla partecipazione**

La partecipazione ad una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione e di gestione delle risorse.

I costi a carico dell'iscritto possono essere imputati direttamente sui versamenti o prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi influisce sulla posizione individuale dell'iscritto.

Può essere pertanto utile confrontare i costi del Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Non avendo scopo di lucro, i costi applicati dal Fondo, per far fronte alle spese relative al proprio funzionamento, sono determinati in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute. Per limitare la misura dei prelievi sui contributi affluiti al Fondo (costi nella fase di accumulo), il Consiglio di Amministrazione, ogni anno, in relazione alle esigenze di copertura delle spese di funzionamento, definisce una ulteriore specifica contribuzione, rispetto a quella prevista dal CCNL dirigenti di imprese cooperative, a carico dei datori di lavoro.

#### **I costi nella fase di accumulo**

L'iscrizione al Fondo non comporta nessun costo a carico dell'iscritto.

#### Restano a carico dell'iscritto i seguenti costi:

trattenuti dal Fondo

- 0,25% su tutti i contributi versati;

applicati dalla Compagnia di Assicurazione

- 0,50% una tantum sul contributo investito in polizza (premio);
- 0,55% sui rendimenti, in sede di rivalutazione annuale della posizione (0,65% per le rivalutazioni successive al 1° gennaio 2021).

#### Esercizio di prerogative individuali

Nessun costo a carico dell'iscritto è previsto per l'esercizio di prerogative individuali quali: trasferimento, riscatto parziale o totale, anticipazione e reintegro dell'anticipazione.

#### **I costi nella fase di erogazione**

Nella fase di erogazione della pensione complementare saranno imputati all'iscritto i costi previsti dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore al momento in cui l'iscritto accederà al pensionamento.

In caso di prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), saranno imputate all'iscritto le spese dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, pari a 3,00 euro per ogni rata di rendita erogata

### **Il regime fiscale**

Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentire all'iscritto di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

#### **I contributi**

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito dell'iscritto fino al valore di **5.164,57** euro.

Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR conferito al Fondo, mentre va incluso il contributo versato dal datore di lavoro.

L'iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione deve tenere conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni si può dedurre un contributo annuo superiore a **5.164,57** euro, se l'iscritto ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 (vedi **Documento sul regime fiscale**).

## **I rendimenti**

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20% - ove i risultati siano riferibili a Titoli del debito pubblico o a questi ultimi equiparati, sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50%, al fine di garantire il mantenimento di una tassazione effettiva su detti proventi inferiore e pari al 12,50% -. Si tratta di un'aliquota più bassa rispetto a quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dalle posizioni dei singoli iscritti.

## **Le prestazioni**

Le prestazioni erogate dal Fondo godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al Fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni in capitale, in rendita ed a titolo di RITA, si può consultare il **Documento sul regime fiscale**.

## **Altre informazioni**

### **L'iscrizione**

Per l'iscrizione al Fondo è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere "il modulo di iscrizione". L'iscrizione deve essere preceduta dalla presa visione dello Statuto e della presente Nota informativa.

L'iscrizione decorre dal mese successivo a quello della richiesta.

La sottoscrizione del modulo di iscrizione non è richiesta ai dirigenti che conferiscano tacitamente il loro TFR: il Fondo procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso il Fondo confermerà al dirigente l'avvenuta iscrizione.

### **La valorizzazione dell'investimento**

Il valore della riserva matematica accumulata presso il Fondo, sarà reso disponibile sul sito web [www.fondopensionedircoop.it](http://www.fondopensionedircoop.it). Il valore della riserva è al netto di tutti gli oneri, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

### **La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti**

Entro il primo semestre di ogni anno il Fondo invia a tutti gli iscritti un rendiconto riferito all'anno precedente, contenente le informazioni sulla gestione complessiva del Fondo e, più in particolare, sugli aspetti relativi alla posizione individuale dell'iscritto che evidenzia l'importo dei versamenti effettuati, il tasso di rivalutazione riconosciuto all'ultimo anno e le prestazioni maturate.

Nella sezione "Area riservata agli Iscritti" del sito web del Fondo è possibile verificare la posizione individuale, l'evolversi della stessa e la regolarità dei versamenti effettuati utilizzando il codice utente e la password personale comunicata dal Fondo.

### **Il Fondo di Garanzia presso l'INPS**

E' stato istituito presso l'INPS un apposito Fondo di Garanzia, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali complementari, da parte del datore di lavoro insolvente, sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria).

Qualora il datore di lavoro, non sia assoggettabile a procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare - R.D. n. 267/1942 -, il Fondo di Garanzia potrà intervenire previo esperimento, da parte del lavoratore, di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito stesso per i contributi previdenziali complementari omessi sia rimasto, in tutto o in parte insoddisfatto.

Possono richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia tutti i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda risultino iscritti al Fondo ovvero ad altra forma pensionistica iscritta all'albo COVIP.

Detto Fondo garantisce il contributo del datore di lavoro, il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato, la quota di TFR conferita al Fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato, nonché la rivalutazione dei contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR.

**Reclami e modalità di risoluzione delle controversie**

Eventuali reclami relativi alla partecipazione al Fondo devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

**Fondo pensione dirigenti cooperativi – Viale Aldo Moro 16 – 40127 Bologna**  
oppure via e-mail all'indirizzo: [dircoop@fondopensionedircoop.it](mailto:dircoop@fondopensionedircoop.it)

Le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto associativo sono indicate nella  
**Parte V dello Statuto.**

## SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE

### Gli organi del Fondo

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci. Tali organi sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti degli iscritti e dei datori di lavoro.

**Assemblea dei Delegati:** composta da 24 membri. L'elezione dei 12 componenti in rappresentanza degli iscritti, avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale.

**Consiglio di Amministrazione:** composto da 8 membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati a composizione paritetica (4 membri in rappresentanza degli iscritti e 4 membri in rappresentanza dei datori di lavoro).

L'attuale Consiglio di Amministrazione è in carica per gli esercizi 2019-2020-2021 ed è così composto:

Pirazzoli Patrizia -Presidente-	rappresentanza datori di lavoro	nata il 20/10/1952 a Medicina	(BO)
Laurenzi Eligio -Vicepresidente-	rappresentanza iscritti	nato il 06/04/1951 a Assisi	(PG)
Bassi Widmer	rappresentanza iscritti	nato il 07/11/1958 a Forlì	(FC)
Pirani Marco	rappresentanza datori di lavoro	nato il 08/06/1955 a Bologna	(BO)
Rosati Vito	rappresentanza iscritti	nato il 01/10/1954 a Eboli	(SA)
Santilli Gianfranco	rappresentanza datori di lavoro	nato il 12/01/1947 a San Buono	(CH)
Soragni Rino	rappresentanza iscritti	nato il 25/08/1965 a Reggio Emilia	(RE)
Verri Renato	rappresentanza datori di lavoro	nato il 03/10/1948 Riolo dei Bagni	(RA)

**Collegio dei Sindaci:** è composto da 2 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L'attuale Collegio è in carica per gli esercizi 2019-2020-2021 ed è così composto:

Zacchi Paolo (effettivo) Presidente	rappresentanza iscritti	nato il 24/04/1950 a Bologna	(BO)
Pensabeni Rino (effettivo)	rappresentanza datori di lavoro	nata il 14/10/1953 a Calderara di Reno	(BO)
Gibertini Nerina (supplente)	rappresentanza iscritti	nata il 26/12/1942 a Nonantola	(MO)
Skuk Igor (supplente)	rappresentanza datori di lavoro	nato il 05/01/1958 a Bologna	(BO)

### Responsabile del Fondo:

Laurenzi Eligio nato il 06/04/1951 a Assisi (PG)

### La Gestione Amministrativa

La gestione amministrativa e contabile viene svolta dal Fondo avvalendosi, per i servizi di gestione tecnica e amministrativa, della società USSP s.r.l. via Lorenzo Il Magnifico n. 1 - 50129 Firenze.

### Le convenzioni assicurative

Per l'erogazione delle prestazioni previdenziali il Fondo stipula una apposita convenzione assicurativa. E' in corso una convenzione assicurativa con la Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.

### La revisione legale dei conti

La funzione di controllo legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39, e successive disposizioni, è attribuita al Collegio dei Sindaci.

### La raccolta delle iscrizioni

La raccolta delle iscrizioni avviene secondo le modalità previste nella **Parte V** dello **Statuto**.

### L'erogazione delle rendite

L'erogazione delle rendite è affidata alla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna.